

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO E LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESTERI

1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in conformità alla normativa vigente e in particolare alla Convenzione di Lisbona ratificata con legge 148/02, disciplina il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri di primo e secondo livello, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani.

2. Definizione di "Studente internazionale"

1. Lo studente cittadino italiano, o cittadino comunitario o cittadino non comunitario regolarmente residente in Italia, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è considerato uno **studente internazionale**.

3. Finalità del riconoscimento accademico

1. L'interessato può chiedere il riconoscimento per una delle seguenti finalità:
- a) proseguimento degli studi universitari** - questa procedura non trasforma il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consente una valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale o master) della Link Campus University;
 - b) conseguimento dei titoli universitari italiani (la c.d. "equipollenza")** - questa procedura valuta il titolo estero di I e II ciclo al fine di conseguire un corrispondente titolo finale della Link Campus University rispettivamente di I o di II ciclo (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale). Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante all'esercizio della professione.

4. Valutazione del titolo estero per il proseguimento degli studi universitari

- La valutazione, se positiva, consente l'accesso a corsi di II ciclo (laurea magistrale o master).
- La valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo può essere richiesta solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - il titolo deve essere stato rilasciato da un'università o da un'altra istituzione di livello universitario o superiore estera che faccia parte ufficialmente del sistema educativo di quello Stato;
 - il titolo deve essere un "titolo finale" di terzo o di quinto ciclo riconosciuto in quello Stato;
 - il titolo deve rientrare tra i requisiti di accesso a corsi di studio di secondo livello offerti da Link Campus University.
- Gli interessati possono presentare al Rettore la richiesta di valutazione utilizzando esclusivamente il modello all'uso predisposto dall'Ateneo e a mezzo di mail PEC all'indirizzo lcu@pec.unilink.it ovvero per posta raccomandata indirizzata alla sede legale dell'Università o per consegna a mano presso gli uffici della Segreteria Didattica.
- Nella richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - se conseguito presso un istituto estero, il titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore, valido per l'ammissione all'Università dello Stato a cui appartiene l'istituto, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione;

- b) dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera a), rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce o, in alternativa, Attestato di Comparabilità del titolo rilasciato da CIMEA;
- c) titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede il riconoscimento, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione ovvero Diploma Supplement completo di allegati, in duplice lingua, rilasciato dall'Ateneo dove è stato conseguito il titolo;
- d) se non in possesso del Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera c), rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce o, in alternativa, Attestato di Comparabilità del titolo rilasciato da CIMEA;
- e) se non in possesso del Diploma Supplement, certificato analitico degli esami universitari, in originale o in copia autentica, rilasciato dall'Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione; detto certificato deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo;
- f) se non in possesso del Diploma Supplement, programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa, completo di traduzione ufficiale;
- g) due fotografie formato tessera;
- h) copia del passaporto ovvero di un valido documento di identità italiano;
- i) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
- j) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per l'importo e con le modalità descritte sul modulo di cui al comma terzo del presente articolo.

5. In caso di richiesta presentata a mezzo PEC, i documenti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma dovranno essere consegnati in originale presso gli uffici della segreteria didattica.

6. Successivamente alla completa ricezione della documentazione, ivi compreso quanto indicato dal precedente comma quinto, la stessa viene valutata da una Commissione di Valutazione che esprime parere circa l'idoneità del titolo posseduto all'immatricolazione al corso di laurea magistrale o al master (di primo o secondo livello) scelto dallo studente nella propria richiesta di valutazione.

7. La commissione di cui al comma precedente viene nominata con decreto Rettorale e si compone di un membro per corso di laurea individuato tra i docenti di riferimento; con il medesimo decreto viene individuato il Presidente; la commissione dura in carica un anno accademico.

5 Valutazione del titolo estero per il riconoscimento accademico al fine del conseguimento di un titolo universitario

1. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base alla normativa vigente, fosse abilitante all'esercizio della professione.

2. Il riconoscimento di un titolo accademico estero può essere effettuato solo in presenza di tutte le condizioni di cui al comma secondo dell'articolo 4.

3. Trovano integrale applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4.

4. Successivamente alla completa ricezione della documentazione, ivi compreso quanto indicato dal precedente comma quinto dell'articolo 4, la stessa viene valutata dalla

Commissione di Valutazione di cui al comma settimo dell'articolo 4, la cui decisione, se positiva, viene sottoposta a ratifica del Senato Accademico che è tenuto deliberare entro il termine di 30 giorni dalla data di completa ricezione della documentazione adottando uno dei seguenti provvedimenti:

- a) riconoscimento totale del titolo in un corrispondente titolo della Link Campus University;
- b) riconoscimento totale in un corrispondente titolo della Link Campus University con debito formativo inerente la prova finale
- c) riconoscimento parziale, a condizione che si colmino le parti mancanti eventualmente rilevate anche attraverso il superamento di ulteriori esami di profitto e prova finale;
- d) diniego al riconoscimento.

5. Nel caso in cui di cui alla lettera a) del precedente comma l'attribuzione del voto finale avverrà secondo i criteri indicati all'articolo 6, 7 o 8 a seconda della situazione concreta.

6. Nel caso in cui di cui alla lettera b) del precedente comma quarto, l'interessato può prenotarsi alla prova finale, per il sostenimento della stessa, dalla prima sessione utile, fino all'ultima prevista per l'anno accademico in corso di svolgimento all'atto della ratifica del Senato Accademico; lo studente è tenuto altresì a versare, entro il giorno antecedente lo svolgimento della prova finale, i diritti di segreteria della prova finale di laurea e il contributo di € 500,00 che andrà a coprire i servizi per l'uso della biblioteca, il tutoraggio e l'indirizzo scientifico di un docente e dei suoi assistenti; l'attribuzione del voto finale avverrà secondo i criteri indicati all'articolo 6, 7 o 8 a seconda della situazione concreta.

6. Nel caso in cui di cui alla lettera c) del precedente comma quarto le autorità accademiche indicheranno in delibera, oltre agli esami riconosciuti, l'anno di corso a cui l'interessato potrà chiedere l'iscrizione per poter completare gli esami e conseguire il titolo accademico; la conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all'estero sarà effettuata facendo riferimento al Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione Crediti (ECTS).

Nel caso in cui non sia stata ancora elaborata una scala di voti secondo i principi ECTS, i criteri di conversione saranno stabiliti dalla commissione preposta alla valutazione del titolo.

6. Nel caso in cui di cui alla lettera d) del precedente comma quarto le autorità indicheranno in delibera il motivo del non riconoscimento del titolo

6. Criteri per la conversione del voto di laurea conseguita all'estero in caso di votazione originaria espressa su scala numerica

1. La formula descritta nel presente articolo si fonda su criteri analoghi a quelli elaborati dal MIUR per la conversione dei voti di diploma di maturità comunitari (nota MIUR del 22/08/97 n. 9466 e successive modifiche).

2. La formula di calcolo è la seguente

$$V.L. - V.MINV.I. = \frac{V.L. - V.MINV.I.}{V.MAX - V.MIN} \times 44 + 66$$

dove:

V.I. = voto italiano equivalente

V.L.= voto di laurea conseguito all'estero

V. MIN. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero

V. MAX = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero

44 = numero di punti attribuibili nel sistema italiano diminuito di 1

66 = punteggio minimo conseguibile nel sistema italiano

7. Criteri per la conversione del voto di laurea conseguita all'estero in caso di votazione originaria espressa su scala qualitativa

1. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero riconosciuto totalmente rechi una valutazione non numerica verranno applicati i seguenti criteri di conversione:

Titolo conseguito all'estero	Titolo riconosciuto
Excellent	110 e lode
Very Good	a 100 a 110
Good	a 89 a 99
Satisfaction	a 77 a 88
Sufficient	a 66 a 76

2. Compete alla commissione preposta alla valutazione del titolo proporre al Senato Accademico il voto da attribuire al candidato.

8. Criteri per l'attribuzione del voto di laurea in caso di titoli rilasciati senza voto

1. Nel caso in cui il titolo valutato sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima prevista secondo il sistema italiano.

9. Criteri di conversione dei voti degli esami sostenuti all'estero

1. La tabella descritta nel presente articolo verrà utilizzata nel caso in cui il titolo presentato dall'interessato sia stato valutato "parzialmente riconosciuto" al titolo rilasciato dall'Università degli Studi Link Campus University.

2. Gli esami convalidati per il Corso di Studi al quale l'interessato potrà essere iscritto, ereditano il voto dell'esame convalidante, convertito in trentesimi secondo la seguente tabella:

Definizione	Valutazione	Voto assegnato
Eccellente	A	30 - 30 e lode
Ottimo	B	27 - 29
Buono	C	24 - 26
Soddisfacente	D	21 - 23
Sufficiente	E	18 - 20
Respinto	F	< 18 (respinto)